

OCCHIO ALLO SPIONE !! con le nuove norme “chi denuncia” resta anonimo

11 Dicembre 2012

Nel pubblico impiego sono frequenti le segnalazioni interne, ma - se anonime - ne è difficile l'utilizzo (art.333 c.p.p.). Per le denunce firmate, fino ad oggi si doveva correre il rischio di una reazione da parte del denunciato, mentre con l'art.1 della legge 190/12 il meccanismo diventa più agevole, perché il denunciante può contare sull'anonimato.

Può contarci almeno fin quando il suo avversario non passa al contrattacco e propone una denuncia penale per calunnia (se si incolpa un innocente di un reato) o diffamazione (se si offende reputazione o l'onore), oppure fin quando non inizia una lite civile in cui si chiedi il risarcimento danni da reato.

Oggi è garantito l'anonimato, e chi denuncia non può subire sanzioni né essere discriminato, licenziato, o trasferito d'ufficio. Soprattutto, non rischia neppure di essere scoperto da colui che è stato denunciato, perché l'identità di chi “firma” una segnalazione non può essere svelata. A tal fine è modificata la legge sull'accesso (241/1990) escludendo che la denuncia possa essere oggetto di generica richiesta di copia da parte di chi vi abbia interesse.

Il segreto sull'identità del denunciante viene meno quando emerge una contrapposizione tra il diritto del denunciante a segnalare errori senza essere messo alla berlina e il diritto del denunciato a difendersi: la nuova legge garantisce infatti al denunciato la possibilità di smentire fatti e circostanze, anche con un confronto diretto, e cioè anche conoscendo chi lo accusa. Il secondo periodo del comma 51 dell'art.1 sottolinea, infatti, che l'identità del denunciante può essere rivelata se la conoscenza di tale identità sia «assolutamente indispensabile» per la difesa del l'incolpato.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Auguri di buone feste!!!

11 Dicembre 2012



In particolare, il nostro augurio contiene anche l'auspicio e la speranza che il 2013 porti alla mansione di Agente Notificatore un rinnovamento vero basato su una normativa chiara e trasparente.

Si ringraziano tutti gli Soci iscritti che attraverso una proficua collaborazione permettono all'Associazione di svolgere con competenza, efficacia, efficienza e trasparenza, il ruolo assegnatogli dal proprio Statuto e cioè contribuire a garantire all'Agente Notificatore quel supporto pratico in

tempo reale per lo svolgimento della propria mansione.

Modulo per la pubblicazione del sunto per la modifica del nome o del cognome

11 Dicembre 2012

La pubblicazione all'Albo on line delle modifiche/aggiunte di nome e cognome viene regolato ai sensi del *D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54* (1).

Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del [decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#).

(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 2012, n. 108.*

pertanto, occorre pubblicare all'Albo On Line **un sunto del Decreto Prefettizio**, in carta libera, come previsto dall'art. 90 del DPR 396/2000 che recita:

90. Affissione.

1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.

1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda (114).

(114) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 3, D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, a decorrere dal 9 luglio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 8 dello stesso D.P.R. n. 54/2012.

L'art. 90 del DPR 396/2000 dispone che venga affisso un avviso col sunto della domanda di cambiamento del nome/cognome.

Non è previsto quindi che venga pubblicato il decreto prefettizio con cui si autorizza l'affissione.

Deve quindi essere pubblicato un avviso che riporta i dati dell'istanza di cambio nome/cognome e gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione.

L'attività di pubblicazione di tali atti non è una competenza del Messo Comunale, ma in relazione alle diverse tipologie organizzative dell'Ente, può essere rivestito della mansione di Addetto alle Pubblicazioni.

Si deve tuttavia rilevare che la redazione di questi avvisi sarebbe preferibile che non fosse lasciata all'iniziativa del Messo Comunale, trattandosi di materia di stato civile e considerato che il Ministero degli Interni ha diramato delle circolari destinate ai servizi di stato civile, anche in relazione agli accorgimenti da adottarsi a tutela della privacy dei minori nella fase della pubblicazione, visto che le domande possono riguardare anche tali soggetti, il Messo Comunale dovrebbe pubblicare uno

schema già vagliato dallo stato civile, destinatario delle circolari in questione e garante del rispetto delle stesse.

Considerato che alcuni Uffici Territoriali del Governo (ex Prefetture) non hanno predisposto nessun modello sul quale redigere il sunto da consegnare poi per la pubblicazione all'Albo On Line, si propone un modello fac simile di tale avviso da consegnare al cittadino che ne faccia richiesta. E'opportuno che tale modello sia condiviso dal proprio Dirigente.

L'avviso dovrà essere protocollato e firmato digitalmente prima della pubblicazione all'Albo On Line come previsto dalla [Circolare Ministero dell'Interno n. 13 - 2011](#).

Scarica: [Avviso di cambio/aggiunta di nome/cognome](#)

Leggi anche:

[2002 Circolare Ministero dell'Interno n. 08 - 2002](#)

[2002 Circolare Ministero dell'Interno n. 26 - 2002](#)

[2004 Circolare Ministero dell'Interno n. 66 - 2004](#)

[2006 Circolare Ministero dell'Interno n. 21 - 2006](#)

[2007 Circolare Ministero dell'Interno n. 14 - 2007](#)

[2008 Circolare Ministero dell'Interno n. 15 - 2008](#)

[2009 Circolare Ministero dell'Interno n. 29 - 2009](#)

[2010 Circolare Ministero dell'Interno n. 18 - 2010](#)

[2010 Circolare Ministero dell'Interno n. 01 - 2010](#)

[2011 Circolare Ministero dell'Interno n. 01 - 2011](#)

[2011 Circolare Ministero dell'Interno n. 13 - 2011 Firma digitale](#)

[2011 Circolare Ministero dell'Interno n. 26 - 2011](#)

[2012 Circolare Ministero dell'Interno n. 14 - 2012](#)

[2012 Circolare Ministero dell'Interno n. 18 - 2012](#)

[2012 Circolare Ministero dell'Interno n. 31 - 2012](#)

[2017 Circolare Ministero dell'Interno n. 01 - 2017](#)

[2017 Circolare Ministero dell'Interno n. 07 - 2017](#)

[DPR 396 del 03 11 2000 Cambio nome e Cognome](#)

Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 30-10-2012)
05-12-2012, n. 21817

11 Dicembre 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco - Presidente -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. BRUSCHETTA Ernestino - rel. Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. CONTI Roberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 10542/07 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l., in persona del suo legale rappresentante M.B., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Paridi n. 43, presso lo Studio dell'avv. Francesco D'Ayala Valva, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 23/41/06 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 21.2.2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 30.10.2012 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l'Avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia, per la ricorrente Agenzia delle Entrate, che ha chiesto

l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avv. Francesco D'Ayala Valva, per la controricorrente Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il suo rigetto;

udite le conclusioni dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 215/03/02 depositata in data 12.11.2002 la Commissione Tributaria Regionale della Campania - respinto l'appello proposto dalla contribuente Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l.

- confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento n. 49/04/02 depositata in data 2.4.2002 che aveva dichiarata "legittima" la cartella di pagamento n. (OMISSIS) IVA 1994 emessa dalla Agenzia delle Entrate di Benevento a seguito del "prodromico" avviso di rettifica n. (OMISSIS) IVA 1994 e quest'ultimo ritenuto definitivo perchè correttamente notificato e non tempestivamente opposto.

In particolare la CTR della Campania - rilevato che non era stata proposta querela di falso - considerava incontestabile il contenuto della relata di notifica del "presupposto" avviso di rettifica n. (OMISSIS) IVA 1994. E, specificatamente, laddove il messo aveva dato atto che la contribuente Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l. non era più presso la sede legale di via (OMISSIS) e che per tale ragione si era proceduto alla notifica presso la sede "effettiva" di via (OMISSIS) a mani di M.G. "addetto" alla ricezione.

In proseguo di lite questa Suprema Corte, con sentenza n. 4377/05 depositata in data 2.3.2005, cassava con rinvio la ridetta decisione n. 215/03/02 della CTR della Campania statuendo il principio per cui la relata di notifica dell'avviso di rettifica n. (OMISSIS) IVA 1994 poteva invece contestarsi senza necessità di proporre querela di falso e sia con riguardo alla dichiarazione ivi contenuta di aver proceduto alla notifica presso la sede "effettiva" della contribuente Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l. e sia con riguardo alla dichiarazione secondo cui M.G. era "addetto" al ricevimento di atti. E, per di qui, la Suprema Corte derivava la conseguenza per cui i ridetti contestati fatti indicati in relata di notifica del "prodromico" avviso di rettifica n. (OMISSIS) IVA 1994 "avrebbero dovuto essere accertati dal giudice di merito".

Con sentenza n. 23/4106 depositata in data 21.2.2006 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, definendo il giudizio di rinvio, annullava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) IVA 1994 per cagione la inesistenza della notifica dell'atto "presupposto" avviso di rettifica n. (OMISSIS) IVA 1994. La sentenza del giudice del rinvio, era fondata sulle ragioni appresso:

1. veniva dapprima premesso che, ai fatti indicati in relata di notifica, la Suprema Corte non aveva invero assegnata "alcuna validità";

2. veniva poi ritenuto che gli "elementi" di prova forniti dalla Agenzia delle Entrate di Benevento circa l'esistenza della sede "effettiva" indicata in relata, come ad es. la presenza di tre linee telefoniche intestate alla contribuente nella sede indicata quale "effettiva" di via (OMISSIS), avevano in realtà la consistenza di semplici "illazioni";

3. veniva ritenuto, infine, che l'Agenzia delle Entrate di Benevento non aveva fornito "elementi" che potessero far pensare ad un collegamento tra la contribuente Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l. ed il sedicente "addetto" alla ricezione M.G..

Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 23/4106 depositata in

data 21.2.2006, sentenza appunto terminativa del giudizio di rinvio, l'Agencia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a numero tre motivi.

La contribuente Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l. resisteva con controricorso, in limine eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso.

Motivi della decisione

1. La resistente Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l., come anticipato in narrativa, ha sotto vari profili preliminarmente eccepita l'inammissibilità dell'avversario ricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c. E, nello specifico, perché:

1. il ricorso difettava "del tutto" di "una compiuta e fedele rappresentazione, almeno sinottica e narrativa, della sentenza di cassazione con rinvio";
2. il ricorso non dava inoltre "conto compiutamente dello svolgimento del processo";
3. il ricorso non riproduceva "tutta la parte della sentenza del giudice del rinvio concernente la ricostruzione dello svolgimento del processo".

I plurimi profili della eccepita inammissibilità, ut supra riassunti, possono esser congiuntamente esaminati stante la loro stretta connessione.

L'eccezione è infondata.

Deve in effetti osservarsi che il ricorso proposto dall'Agencia delle Entrate, nella sua parte espositiva, ha dato conto con sufficiente chiarezza della vicenda processuale descrivendone sinteticamente come ex lege richiesto ogni suoi fase e grado e gli esiti degli stessi. E cosicché, anche a mezzo della integrale trascrizione della parte motiva della sentenza sub iudice, ha ricostruito il fatto processuale senza lacune o incertezza. E per tal modo permettendo a questa Suprema Corte l'esercizio nomofilattico su dati fattuali e processuali sicuri e quindi senza necessità di ricerche integrative.

Non si da pertanto luogo a quella assoluta incertezza alla quale solamente devesi far conseguire la sanzione di inammissibilità per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (Cass. 13550/04; Cass. 2432/03).

2. Col primo motivo la ricorrente Agencia delle Entrate censurava la sentenza à sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., ed a riguardo deduceva come la CTR della Campania avesse "trasgredito" i compiti commessi dalla Suprema Corte colla sentenza rescindente e ciò in quanto non era punto vero che la Suprema Corte fosse entrata nel merito negando "validità" di prova al contenuto della relata di notifica e per tal modo esonerando la CTR dal riesaminare le prove che dall'Agencia delle Entrate di Benevento erano state portate a sostegno della verità dei fatti riportati nella relata di notifica dell'atto "presupposto" avviso di rettifica n. 82351299 IVA 1994 e per il che sottoponeva il quesito: "se violi il principio di diritto affermato e contravvenga ai compiti assegnati dalla sentenza di cassazione il giudice di rinvio che travisi il contenuto di quella pronuncia, erroneamente ritenendo che la denegata attribuzione della fede privilegiata al contenuto intrinseco delle attestazioni dell'Ufficio giudiziario comporti la negazione della legittimità dell'attività da lui svolta". Con riferimento a questo primo motivo deve peraltro andare precisato che, per causa il travalicare dai poteri processuali assegnati, il giudice del rinvio che non si uniformi ai principi indicati dalla Suprema Corte colla sentenza rescindente compie un error in procedendo denunciatale à sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. 6441/05; Cass. 17564/04).

Tuttavia deve in proposito andare rammentata la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui, quando sia stato denunciato come error in iudicando ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quello che in realtà sarebbe un error in procedendo, il motivo è da ritenersi lo stesso ammissibile quando sia come qui stato esattamente e chiaramente prospettato il fatto costitutivo dell'errore. E, ciò, sul rilievo per cui in tutte e due i casi trattasi di un vizio di violazione di legge e cosicché la certa individuazione dell'errore permette l'esercizio nomofilattico (Cass. 19661/06; Cass. 3941/02).

3. Col secondo complesso motivo l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza à sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 145 e 148 c.p.c., e artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., e oltrechè per insufficiente e illogica motivazione su punti decisivi della controversia ed a riguardo deduceva che la circostanza che il contenuto intrinseco della relata di notifica del "prodromico" avviso di rettifica n. (OMISSIS) IVA 1994 non fosse assistito da fede pubblica "non escludeva la fede privilegiata di ogni altra attestazione" di fatti avvenuti alla presenza del messo e come ad es. erano sia il mancato rinvenimento della contribuente Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l. presso la sua sede legale e sia le indicazioni ricevute circa la sede "effettiva" e sia le dichiarazioni di M.G. di esser "addetto" alla ricezione degli atti e cosicché la CTR della Campania avrebbe da qui dovuto ricavare "che la notifica presso la sede dichiarata era risultata impossibile" e che pertanto era di necessità tentare la notifica presso la sede "effettiva" e che "sarebbe stato onere della società dimostrare che la sede fosse stata effettivamente dove la notifica era risultata impossibile" e colla conclusione per cui in mancanza di una tale prova si doveva ritenere che la notifica presso la sede "effettiva" era stata "eseguita correttamente" a mani dell'"addetto" M.G. e per il che venivano formulati i plurimi quesiti:

1. "se abbiano fede privilegiata le affermazioni rese dal messo notificatore nella relata di notifica in merito all'attività compiuta, al mancato rinvenimento della sede della società destinataria dell'atto da notificare all'indirizzo indicato ed alla acquisizione di informazioni attestanti l'avvenuto trasferimento della sede effettiva";

2. "se può presumersi la veridicità delle dichiarazioni rese al Messo notificatore dalle persone sentite in merito all'avvenuto trasferimento della sede ad altro indirizzo";

3. "se, nel caso in cui il messo notificatore non abbia rinvenuto all'indirizzo dichiarato la sede della persona giuridica destinataria di un atto ed abbia acquisito notizia del suo trasferimento ad altro indirizzo del suo circondario, sia legittimo l'esperimento della notifica presso la nuova sede, anziché presso il domicilio del suo legale rappresentante";

4. "se - in mancanza di prova contraria - debba ritenersi legittima la notifica di un atto effettuata ad una persona giuridica nella sede individuata dal messo notificatore mediante consegna a mani di persona ivi rinvenuta, che si sia dichiarata addetta alla società e capace di riceverlo".

4. I motivi ut supra riassunti, stante la loro stretta connessione, debbono esser esaminati congiuntamente. I due motivi sono, peraltro, fondati.

In effetti questa Suprema Corte è sempre stata costante nell'insegnamento per cui - se pur è vero che il contenuto delle dichiarazioni ricevute dal messo notificare o l'esito delle sue ricerche non possono far fede fino a querela di falso e differentemente ad es. da quanto in relata vien scritto esser avvenuto davanti al ridetto messo notificatore o dalla attività che questi dichiara di aver compiuta - è altresì vero che i ripetuti contenuto delle dichiarazioni ricevute dal messo notificare o l'esito delle sue ricerche debbono presumersi veritiere sino a contraria dimostrazione e questa ovviamente da darsi a chi contesta la notifica (Cass. 25860/08; Cass. 12311/07). Una contraria prova, circa la non veridicità del luogo di rinvenimento della sede "effettiva" e della ricezione dell'"addetto", che la contribuente Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l. non ha invero allegato. Il giudice a quo, come

correttamente denunciato dalla ricorrente Agenzia delle Entrate, ha quindi violato le regole sul riparto della prova fissate in subiecta materia e ciò allorquando ha onerato l'Ufficio della dimostrazione della realtà della sede "effettiva" e dell'"addetto" alla ricezione della notifica. Fatti la cui contrarietà a verità, seppur dimostrabile senza querela di falso, spettava alla contribuente Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l. di provare. Il principio di diritto da enunciarsi ex art. 384 c.p.c., comma 1, è pertanto:

"Quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la Società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perchè, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede "effettiva" altrove, e recatosi presso la sede "effettiva" abbia fatta consegna a persona qualificatasi "addetta" alla ricezione per la Società ridetta, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale. Laddove, invece, il contenuto delle notizie apprese circa la sede "effettiva" ed il contenuto della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione di atti per conto della Società notificata, sono assistiti da presunzioni iuris tantum, che, in assenza di prova contraria, non consentono al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione".

4. Col terzo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate censurava la sentenza à sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5, epperò senza indicazione alcuna delle norme assunte come violate o falsamente applicate e soltanto in rubrica indicando i vizi di "omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione" ed a riguardo deduceva "gravi lacune ed incongruenze nella valutazione degli elementi di fatto emersi dai documenti di causa" e particolarmente per aver la Commissione Tributaria Regionale della Campania "prestato nessuna attenzione al fatto che il messo notificatore aveva rinvenuto un altro luogo certamente riferibile alla società" e nel quale dovevasi individuare la "sede effettiva" e tenuto conto che ivi la contribuente Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l. risultava intestataria di utenza telefonica e che sempre ivi chi aveva ricevuta la notifica risultava aver nome identico a quello del legale rappresentante della contribuente e col che la valutazione negativa dei fatti controversi era da intendersi siccome "assai superficiale e perciò illogica".

Il motivo rimane assorbito.

5. Il giudice a quo in assenza della contraria prova che abbiamo veduto spettava alla contribuente Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l. di dare - e che invece nemmeno era stata allegata - avrebbe quindi dovuto ritenere correttamente eseguita la notifica dell'atto "presupposto" avviso di rettifica n. (OMISSIS) IVA 1994 e col conseguente rigetto del ricorso proposto contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS) IVA 1994. E, questo, perchè non c'erano altri fatti da accertare ed in quanto erano da ritenersi presunti la sede "effettiva" e la ricezione della notifica da parte dell'"addetto". Ciò che, in effetti, à sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, consente ora a questa Suprema Corte di statuire nel merito e quindi di pronunciare il rigetto del ricorso avverso la cartella sub iudice.

6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre nella particolarmente difficoltosa vicenda processuale stanno quei giusti motivi che permettono per il resto di compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito respinge il ricorso proposto dalla contribuente Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) IVA 1994.

Condanna la contribuente Industria Olearia Biagio Mataluni S.r.l. a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del presente grado che si liquidano in Euro 15.000,00 per compensi oltre a spese prenotate;

compensa integralmente nel resto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2012

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 09-10-2012) 29-11-2012, n. 21253

11 Dicembre 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente -

Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere -

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9240-2008 proposto da:

D.S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE TOMASSETTI 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNI CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato FILEGGI ANTONIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

SOCIETÀ ITALIANA DISTRIBUZIONE MODERNA S.P.A., (già LA RINASCENTE S.P.A.);

- Intimata -

e sul ricorso 13243-2008 proposto da:

S.I.D.M. S.P.A.,(già LA RINASCENTE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRASCA FRANCESCO SAVERIO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

D.S.E.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 281/2007 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/03/2007 R.G.N. 651/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l'Avvocato FILEGGI ANTONIO;

udito il p.m. in persona del sostituto procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Pescara, D.S.E. ha chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla Società Italiana Distribuzione Moderna spa (già La Rinascente spa), per avere svolto attività lavorativa consistente nel servizio della clientela presso un locale pubblico mentre si trovava in congedo per ragioni di salute, ed ha chiesto altresì la condanna della società convenuta al pagamento di somme dovute a titolo di lavoro straordinario e notturno.

Il Tribunale ha accolto la domanda relativa all'accertamento della illegittimità del licenziamento e ha respinto quella riguardante la pretesa del compenso per lavoro straordinario, con sentenza che è stata riformata dalla Corte d'appello dell'Aquila, che ha ritenuto invece la legittimità del licenziamento, rigettando sul punto la domanda del lavoratore, ed ha accolto la domanda relativa al compenso per lavoro straordinario e notturno, condannando la società al pagamento, per questi titoli, della complessiva somma di Euro 40.984,85 (di cui Euro 37.928,55 a titolo di lavoro straordinario diurno e Euro 3.056,30 a titolo di lavoro notturno), oltre rivalutazione e interessi. A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta osservando che il lavoratore era stato sorpreso a svolgere attività di servizio della clientela in un locale pubblico in occasione di due assenze dal lavoro motivate da uno stato di malattia (lombosciatalgia) e che, in tali occasioni, era apparso in condizioni fisiche normali, sì da legittimare l'insorgenza di fondati dubbi circa la stessa esistenza della malattia e giustificare così il recesso del datore di lavoro. Quanto al compenso per lavoro straordinario diurno e notturno, la Corte di merito ha osservato che dalle risultanze istruttorie era emerso che il D.S. aveva svolto settimanalmente numerose ore di lavoro straordinario e, in alcune occasioni, anche un certo numero di ore di lavoro notturno, che dovevano essere compensate con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva, a nulla rilevando che il D.S., per la sua funzione di capo reparto, godesse di una certa autonomia operativa riguardo al reparto affidatogli.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione D.S.E. affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso la SIDM spa, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su due motivi. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 2119 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 3 "in relazione a consolidati principi giurisprudenziali in materia di svolgimento di altra attività durante l'assenza per malattia", censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che sarebbe assolutamente vietato al lavoratore assente per malattia lo svolgimento di una qualsiasi altra attività lavorativa, a prescindere da ogni valutazione circa la compatibilità tra tale attività lavorativa e la malattia medesima.

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 in relazione al principio di immutabilità della contestazione disciplinare, nonché vizio di motivazione, chiedendo a questa Corte di stabilire se la sentenza impugnata abbia violato tale principio laddove ha ritenuto giustificato il licenziamento sotto il profilo, che non formava oggetto di specifica contestazione, del presunto svolgimento di una attività lavorativa idonea a compromettere la guarigione.

3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione degli artt. 414, 164, 244 c.p.c., dell'art. 2697, 2108, 2099, 1241 c.c., art. 36 Cost., nonché vizio di motivazione, in ordine all'omesso rilievo, da parte della Corte di merito, delle carenze dell'atto introduttivo e dell'inammissibilità dei capitoli di prova articolati dal ricorrente, oltre che per aver disatteso l'eccezione di compensazione formulata in via subordinata dalla società, sostenendo che, sulla base di tali carenze, il giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere il ricorso nullo ovvero rigettarlo nel merito, o comunque, in accoglimento della suddetta eccezione, contenere la condanna entro una diversa e più ridotta misura.

4.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2108 c.c., R.D.L. n. 1955 del 1923, art. 3 R.D.L. n. 692 del 1923, art. 1 nonché vizio di motivazione, sostenendo che, in base alle normative sopra richiamata, non doveva essere riconosciuto al ricorrente, che svolgeva funzioni di capo reparto e non era, quindi, tenuto ad osservare l'orario normale di lavoro, alcun compenso per lavoro straordinario.

5. - I motivi del ricorso principale, che, per riguardare problematiche strettamente connesse tra loro, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

6.- In tema di svolgimento di attività lavorativa durante l'assenza per malattia la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente conformi. In linea di principio, si è affermato che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia. Siffatto comportamento può, tuttavia, costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, o quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, con violazione di un'obbligazione preparatoria e strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto (cfr. ex plurimis Cass. n. 9474/2009, Cass. n. 14046/2005).

7.- Ad ulteriore specificazione di questo principio, questa Corte (Cass. n. 14046/2005 cit.) ha precisato che "la valutazione del giudice di merito, in ordine all'incidenza del lavoro sulla

guarigione, ha per oggetto il comportamento del dipendente nel momento in cui egli, pur essendo malato e (per tale causa) assente dal lavoro cui è contrattualmente obbligato, svolge per conto di terzi un'attività che può recare pregiudizio al futuro tempestivo svolgimento di tale lavoro; in tal modo, la predetta valutazione è costituita da un giudizio ex ante, ed ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio", con l'ulteriore conseguenza che "ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del lavoro resta irrilevante".

Ed ha ribadito che lo svolgimento da parte del dipendente assente per malattia, di altra attività lavorativa che, valutata in relazione alla natura della infermità e delle mansioni svolte, può pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio, costituisce violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, che giustifica il recesso del datore di lavoro (nello stesso senso, Cass. n. 17128/2002).

8.- Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l'affermazione che, nella fattispecie, le modalità dello svolgimento dell'attività svolta dal dipendente (quale addetto al servizio ai tavoli e alla riscossione alla cassa presso un locale pubblico, in orario notturno) durante l'assenza per malattia erano di per sé sufficienti a far dubitare della stessa esistenza della malattia (o quanto meno di una sua gravità tale da impedire l'espletamento di una attività lavorativa) ed erano comunque indice di una scarsa attenzione del lavoratore alle esigenze di cura della propria salute ed ai connessi doveri di non ostacolare o ritardare la guarigione, considerato anche l'impegno fisico richiesto dall'espletamento di tale attività.

9.- Tale affermazione risulta in tutto conforme ai principi enunciati in materia da questa Corte e non presuppone affatto l'esistenza di un divieto assoluto, per il lavoratore, di svolgere una qualsiasi altra attività lavorativa durante l'assenza per malattia, prescindendo da ogni valutazione circa la compatibilità tra detta attività e la malattia; nè può ritenersi che la Corte di merito, così argomentando, abbia preso in considerazione fatti diversi da quelli che formavano oggetto della contestazione disciplinare, che la contestazione riguardava appunto il fatto di essere stato sorpreso, in più occasioni, a lavorare con mansioni di servizio ai tavoli durante l'assenza per malattia.

10.- Non sussistono, inoltre, i vizi motivazionali denunciati nella seconda parte del secondo motivo, in quanto la decisione impugnata si fonda, in primo luogo, sul rilievo della inidoneità dello stato di malattia ad impedire l'espletamento dell'attività lavorativa e la fondatezza di tale rilievo non può certo ritenersi inficiata per effetto delle indicazioni contenute nella documentazione medica richiamata nel ricorso, che attesta sì l'esistenza di una lomobosciatalgia (esistenza che non viene, peraltro, disconosciuta dal giudice del merito), ma non ha diretta attinenza alla specifica situazione di impedimento dell'attività lavorativa che si sarebbe verificata a carico del D.S. nei periodi di tempo in contestazione.

11.- Le ulteriori osservazioni svolte nell'ultima parte del ricorso si riferiscono al profilo relativo alla idoneità (o meno) del comportamento del lavoratore ad incidere sulla guarigione della malattia e non hanno comunque rilievo decisivo ai fini della prova della effettiva esistenza di uno stato della malattia impeditivo della prestazione lavorativa.

12.- Il ricorso principale non può pertanto trovare accoglimento.

13.- Il primo motivo del ricorso incidentale è in parte infondato e, per la restante parte, assorbito, come si dirà, dall'accoglimento del secondo motivo.

14.- Deve escludersi anzitutto la sussistenza della dedotta violazione degli artt. 414 e 164 c.p.c., posto che, come è stato più volte affermato da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 3126/2011, Cass. n. 820/2007, Cass. n. 17076/2004), nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso

introduttivo per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda è ravvisabile solo quando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa; ipotesi, questa, che non si riscontra nel caso in esame, posto che, nella specie, le indicazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda hanno consentito alla convenuta di apprestare adeguatamente le proprie difese e al giudice di impostare e svolgere l'attività istruttoria indispensabile ai fini della decisione. Le censure formulate dalla società, d'altra parte, si incentrano in gran parte sulla genericità e sulla inattendibilità degli elementi di fatto indicati nel ricorso a sostegno delle pretese fatte valere, oltre che sulla omessa indicazione di altri elementi che si assumono idonei a modificare o a ridurre tali pretese, ed attengono quindi alla fondatezza della domanda più che alla insufficienza della esposizione degli elementi di fatto su cui questa si fonda, sicchè deve ritenersi che, sotto questo profilo, la valutazione della Corte di merito risulti del tutto immune dalle censure che le sono state mosse, al riguardo, dalla controricorrente.

15.- Anche la censura relativa alla valutazione della idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova, ex art. 244 c.p.c., non può trovare accoglimento, in quanto la parte avrebbe dovuto riportare, in ossequio al principio di autosufficienza, lo specifico contenuto dei capitoli di prova, onde rendere edotta la Corte del modo in cui la prova era stata formulata con il ricorso introduttivo.

16.- Il secondo motivo del ricorso incidentale deve ritenersi fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini dell'esclusione della limitazione dell'orario di lavoro, con conseguente negazione del diritto a compenso per lavoro straordinario, il concetto di "personale direttivo" di cui al R.D.L. n. 692 del 1923, art. 1 è comprensivo - come chiarito dal R.D. n. 1955 del 1923, art. 3, n. 2, (regolamento per l'applicazione del citato R.D.L. n. 692 del 1923) - non soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono qualità rappresentative e vicarie, bensì anche, in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga, del personale dirigente c.d. minore, ossia gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive, i capi di singoli servizi o sezioni d'azienda, i capi ufficio e i capi reparto (cfr. ex plurimis Cass. n. 12367/2003), precisando che il personale direttivo, escluso dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, ha diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimita anche per il medesimo l'orario normale, e tale orario venga in concreto superato, oppure se la durata della prestazione lavorativa ecceda il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e della integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori (cfr. ex plurimis Cass. n. 16050/2004, Cass. n. 13882/2004, Cass. n. 7201/2004, Cass. n. 12301/2003, Cass. n. 11929/2003, Cass. n. 7577/2003).

17.- Nella specie, è pacifico che il D.S. abbia prestato la propria attività lavorativa con la qualifica e le mansioni di capo reparto, qualifica che lo escludeva dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, applicabile, all'epoca, al rapporto di lavoro. Anche la disciplina collettiva (art. 39 c.c.n.l.) escludeva il diritto di direttori tecnici, capi ufficio e capi reparto ad un compenso per lavoro straordinario.

18.- La Corte d'appello ha ritenuto di riconoscere il diritto dell'appellante al compenso per lavoro straordinario - superando così, implicitamente, l'impedimento che derivava al riconoscimento di tale diritto dalle previsioni della disciplina legale e della normativa collettiva - in base alla considerazione che la stessa società aveva riconosciuto al dipendente, facendone menzione nelle buste paga, un compenso per lavoro straordinario, seppure "forfettizzato".

19.- L'argomentazione non merita condivisione in quanto l'attribuzione di un compenso per lavoro straordinario "forfettizzato", in presenza di una normativa legale e contrattuale che esclude determinate categorie di lavoratori dall'applicazione della disciplina in tema di limitazioni dell'orario di lavoro, non può assumere, per sè solo, il significato di un riconoscimento, da parte del datore di

lavoro, dell'esistenza di una limitazione dell'orario normale, nè del diritto ad un compenso per il lavoro prestato oltre tale limite, ma, se mai, solo quello di un trattamento più favorevole determinato e corrisposto dal datore di lavoro al dipendente, al quale non si applica la disciplina delle limitazioni dell'orario di lavoro, proprio in conseguenza degli svantaggi eventualmente derivanti al lavoratore dalla suddetta esclusione.

20.- In definitiva, alla stregua della disciplina legale e contrattuale delle limitazioni dell'orario di lavoro applicabile al rapporto - e non essendo in questione nella presente controversia, per come emerge dalle rispettive deduzioni svolte negli scritti difensivi delle parti, il limite della "ragionevolezza" -, deve escludersi il diritto del ricorrente al compenso per lavoro straordinario.

21.- Il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere pertanto accolto e la sentenza deve essere cassata relativamente alla statuizione con cui la società è stata condannata al pagamento del compenso per lavoro straordinario diurno (ferma restando la statuizione di condanna della medesima società al pagamento della somma di _ 3.056,30 a titolo di compenso per lavoro notturno), con l'assorbimento di ogni altra censura svolta sul punto dalla controricorrente.

22.- Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda di condanna al pagamento del compenso per lavoro straordinario (diurno).

23.- Avuto riguardo alla peculiarità della materia che ha dato luogo a diverse e contrastanti soluzioni nel corso del giudizio di merito, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente fra le parti anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta al D.S. la somma liquidata dalla Corte d'appello a titolo di compenso per lavoro straordinario diurno;

compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2012

Modificato il Codice dell'Amministrazione Digitale

11 Dicembre 2012

Modifica importante è stata apportata, tra le altre, al Codice dell'Amministrazione Digitale, DLT 07/03/2005 n. 82, all'art. 47 che si riporta nel testo attualmente vigente:

Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza (1).

1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare (2).

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di segnature di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (3);

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati (4).

(1) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(2) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(3) Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(4) Comma prima modificato dall'art. 19, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

L'avviso previsto dall'art. 140 c.p.c non si pubblica all'Albo On Line

11 Dicembre 2012

La sentenza era già attesa da un po' di tempo e finalmente si è fatta chiarezza su una norma assurda quale quella presa in esame che già veniva applicata non esattamente alla lettera dai Messi Esattoriali più illuminati, poiché anche se non espressamente previsto la raccomandata A.R. dell'art. 140 c.p.c. di solito veniva spedita ugualmente.

Certo non poteva essere che il perfezionamento della notificazione in caso di irreperibilità relativa fosse comunque condizionato all'affissione all'albo on line dell'avviso di deposito e si perfezionasse il

giorno successivo ad essa invece che con il ritiro della raccomandata A.R. o comunque col decorso dei 10 giorni dalla spedizione della raccomandata.

Già precedente sentenza della Corte Costituzionale si era avvicinata all'obiettivo ma non lo aveva potuto centrare poiché la richiesta di valutazione sulla costituzionalità non era stata correttamente argomentata. Pertanto, l'avviso previsto dall'art. 140 c.p.c., in relazione all'applicazione dell'art. 26 del Dpr 602/1973 non si pubblica all'Albo On Line.

Leggi: [Corte Costituzionale sentenza n. 258 del 19.11.2012](#)

Corte cost., Sent., (ud. 23-10-2012) **22-11-2012, n. 258**

11 Dicembre 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
- Giorgio LATTANZI “
- Aldo CAROSI “
- Marta CARTABIA “
- Sergio MATTARELLA “

- Mario Rosario MORELLI “

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte: terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e 60, «comma 1» [rectius: «primo comma, alinea e lettera e)], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso dal giudice del lavoro del Tribunale di Padova nel giudizio civile vertente tra la s.c. a r.l. Cooperativa Quadrifoglio, l'INPS, la s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI) e la s.p.a. Equitalia Polis, con ordinanza del 26 luglio 2010, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e della s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI), nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l'avvocato Antonino Sgroi per l'INPS e per la s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI), l'avvocato Marcello Cecchetti per la s.p.a. Equitalia Nord (successore della s.p.a. Equitalia Polis), nonché l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.- Nel corso di un giudizio di opposizione contro il ruolo sotteso ad una cartella di pagamento relativa a debiti previdenziali promosso da una società cooperativa a responsabilità limitata nei confronti dell'INPS e della s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (hinc s.p.a. SCCI), ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), il giudice del lavoro del Tribunale di Padova, con ordinanza del 26 luglio 2010, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte: terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e 60, «comma 1» [rectius: «primo comma, alinea e lettera e)»], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui, individuando per i «casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile» il momento di perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento «nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune», rende applicabili alla notificazione di detta cartella le modalità di notificazione mediante deposito nella casa comunale ed affissione del relativo avviso nell'albo comunale non solo nell'ipotesi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario, ma anche nell'ipotesi in cui sia noto il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario.

1.1.- Il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che: a) la cartella di pagamento era stata notificata alla società cooperativa ai sensi delle disposizioni denunciate, come espressamente affermato dall'agente della riscossione, non costituito nel giudizio principale; b) l'agente notificatore, «dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario» presso l'indirizzo, «noto ed effettivo», della sede legale della società, aveva depositato la cartella nella casa comunale di Chioggia ed aveva affisso nell'albo comunale, dal 13 agosto al 14 agosto 2009, l'avviso di deposito; c) detto agente aveva spedito alla medesima società una lettera raccomandata contenente l'avviso di

deposito (come da avviso postale di spedizione prodotto in giudizio); d) non era stata fornita in giudizio la prova del «momento di ricevimento» di tale lettera; e) l'opposizione alla cartella di pagamento era stata proposta dalla società con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Padova il 25 settembre 2009, cioè oltre 40 giorni dopo il 14 agosto 2009.

1.2.- Lo stesso giudice rimettente premette altresí, in punto di diritto, che: a) in forza delle disposizioni denunciate, nel caso di irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si perfeziona nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del Comune e non nel momento di ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 140 cod. proc. civ. e comunque non nel momento risultante dall'applicazione dei principi indicati dalla Corte costituzionale - con specifico riferimento alla notificazione effettuata ai sensi di tale ultimo articolo - nella sentenza n. 3 del 2010; b) le medesime impugnate disposizioni escludono che il procedimento notificatorio della cartella si perfezioni in una data diversa da quella da esse stabilita e non prevedono, «a rigore», l'invio di una lettera raccomandata contenente l'avviso di deposito; c) nella specie, pertanto, la notificazione si era perfezionata in data 14 agosto 2009 e, di conseguenza, l'opposizione alla cartella di pagamento è inammissibile, perché presentata il 25 settembre 2009, cioè dopo la scadenza del termine perentorio decadenziale di 40 giorni, decorrente dalla notificazione della cartella, stabilito dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 (sulla natura perentoria di tale termine vengono richiamate le pronunce della Corte di cassazione n. 11274 e n. 4506 del 2007; n. 21863 del 2004).

1.3.- Poste tali premesse, il giudice a quo afferma che le disposizioni denunciate contrastano con l'art. 3 Cost., sia perché irragionevoli in sé, sia perché introducono una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento.

L'irragionevolezza deriverebbe dal fatto che la notificazione mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione del relativo avviso nell'albo comunale, benché originariamente prevista per l'ipotesi in cui v'è «impossibilità pratica di notificazione presso il domicilio fiscale» (data la mancanza, nel Comune, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, come precisato al primo comma, alinea e lettera e, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973), si applica, in forza del richiamo contenuto nel denunciato terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche alla ben diversa ipotesi in cui sussiste ancora la suddetta possibilità di notificazione (data la mancanza, l'incapacità od il rifiuto, al momento dell'accesso in loco del notificatore, di soggetti legittimati alla ricezione dell'atto).

L'ingiustificata disparità di trattamento, sempre ad avviso del rimettente, deriverebbe invece dal fatto che, con riguardo all'ipotesi di irreperibilità cosiddetta "relativa" del destinatario e degli altri soggetti legittimati alla ricezione, trovano irragionevolmente applicazione due diversi procedimenti notificatori, a seconda che la notificazione riguardi un atto di accertamento od una cartella di pagamento: a) con riferimento all'atto di accertamento, infatti, si applica la disciplina di cui all'art. 140 cod. proc. civ. (come «correttamente [...] la giurisprudenza di legittimità ritiene»), con conseguente perfezionamento della notificazione al momento del ricevimento della lettera contenente l'avviso di deposito (nei sensi precisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010), secondo un criterio di effettiva conoscibilità dell'atto (art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973); b) con riferimento alla cartella di pagamento, invece, si applica la disciplina censurata, secondo un criterio legale tipico di conoscenza. Il rimettente sottolinea che l'omogeneità di tali due situazioni (riguardanti entrambe rapporti «autoritativi, caratterizzati dalla soggezione all'unilaterale potere autoritativo dell'ente impositore») non giustifica la indicata difformità di disciplina e che le disposizioni censurate non garantiscono al destinatario l'effettiva conoscenza degli atti notificati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravii, posto che l'applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. anche alla notificazione della cartella di pagamento non provocherebbe alcun aggravio

procedimentale rispetto alle modalità di notificazione degli atti di accertamento previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (viene citata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007).

Il giudice a quo afferma, inoltre, che le disposizioni denunciate violano anche l'art. 24 Cost., perché il debitore - nonostante sia noto il luogo della sua abitazione, ufficio od azienda - non è messo nelle condizioni, con le modalità di notificazione previste da dette disposizioni, di pervenire ad una tempestiva ed effettiva conoscenza della cartella di pagamento notificata e, pertanto, subisce una ingiustificata compressione del suo diritto di difesa (vengono citate le pronunce della Corte costituzionale n. 366 del 2007; n. 360 del 2003; n. 346 del 1998).

1.4.- In punto di rilevanza, infine, il Tribunale rimettente afferma che l'accoglimento della questione renderebbe inapplicabile alla notificazione della cartella di pagamento il denunciato primo comma, lettera e), dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 nei casi previsti dall'art. 140 cod. proc. civ., con conseguente esclusione della tardività dell'opposizione al ruolo, in quanto la fattispecie sarebbe disciplinata da tale ultimo articolo e quindi, in base ai «principi espressi dalla [...] sentenza n. 3 del 2010 della Corte cost.», dalla regola secondo cui la notificazione si perfeziona al momento del ricevimento della lettera raccomandata contenente l'avviso di deposito. Il giudice a quo precisa che, poiché in giudizio è stata documentata solo la data di spedizione e non anche quella di ricevimento della lettera raccomandata contenente l'avviso di deposito della cartella nella casa comunale, non sarebbe stato adempiuto l'onere, gravante sull'ente previdenziale, di provare l'intervenuta decadenza dall'opposizione.

2.- Si sono costituite nel giudizio di legittimità costituzionale l'INPS e la s.p.a. SCCI, parti opposte nel giudizio principale, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della sollevata questione.

Quanto all'inammissibilità, viene osservato che, nel giudizio principale, l'agente della riscossione s.p.a. Equitalia Polis, pur rimanendo contumace, aveva prodotto, su richiesta del giudice, la relata di notificazione della cartella opposta, dalla quale risultava che alla società cooperativa debitrice era stata inviata - tramite un'agenzia di recapito - una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ad avviso di tali parti, pertanto, l'agente della riscossione avrebbe potuto richiedere all'ufficio postale, in mancanza della ricevuta di ritorno, l'esito della spedizione ed il momento del recapito, con la conseguenza che le risposte a tale richiesta «avrebbero potuto essere risolutive della questione di merito, senza necessità alcuna di promuovere giudizio di legittimità costituzionale».

Quanto alla dedotta infondatezza, viene affermato che: a) il «quarto» [recte: terzo] comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, con l'espressione «nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile», opera un richiamo di tale articolo «limitato all'individuazione dell'ambito di efficacia della disposizione, ovverosia l'irreperibilità o il rifiuto a ricevere la copia»; b) nella specie, era stata data notizia al notificando del deposito nella casa comunale, «quale conclusione del procedimento di notificazione», mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dall'art. 140 cod. proc. civ.; c) la fattispecie presa in esame nella sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007 era diversa, perché in quel caso la notificazione si era risolta in un mero deposito nella casa comunale, non seguito nemmeno dalla spedizione di un avviso con lettera raccomandata, tanto che le cartelle non erano di fatto pervenute a conoscenza della destinataria; d) non sussisteva la violazione degli evocati parametri costituzionali, perché «le concrete modalità di notificazione della cartella esattoriale a persona irreperibile garantiscono che lo stesso abbia conoscenza della notifica, essendo il concessionario onerato non solo del deposito presso la casa comunale, ma anche dell'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno al debitore».

3.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in via subordinata,

manifestamente infondata.

L'inammissibilità è eccepita sotto tre profili: in primo luogo, perché il dubbio di illegittimità costituzionale viene riferito, nell'ordinanza di rimessione, al «comma 1» dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, mentre il perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento è disciplinato dal successivo «comma 4» [recte: «terzo comma»] dello stesso articolo; in secondo luogo, perché il rimettente - richiamando talora gli artt. 17 e 19 del d.lgs. n. 46 del 1999 e talora l'art. 24 dello stesso decreto - non precisa la natura del credito posto in riscossione (in particolare, se di diritto pubblico o di diritto privato) e, quindi, non chiarisce se sussista o no una posizione di parità tra le parti; in terzo luogo, infine, perché la mancata produzione in giudizio della documentazione idonea a provare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di deposito comporta l'inadempimento dell'onere probatorio gravante sull'ente previdenziale di dimostrare la tardività del ricorso e, quindi, rende «nulla la notifica della cartella e pertanto inoperante la tardività del ricorso», con conseguente irrilevanza della sollevata questione.

La manifesta infondatezza della questione è dedotta dall'Avvocatura generale sul rilievo che il regime previsto per il perfezionamento della notificazione dal denunciato art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 è espressione della discrezionalità del legislatore in materia.

4.- Con memoria depositata il 15 dicembre 2011, in prossimità della pubblica udienza del 10 gennaio 2012, l'INPS, «in proprio e quale mandatario» della s.p.a. SCCI, osserva che: a) alla s.p.a. Equitalia Polis (nel frattempo incorporata dalla s.p.a. Equitalia Sud), parte non costituita del giudizio principale, non risulta notificata - da parte della cancelleria del giudice a quo - l'ordinanza di rimessione; b) il giudice a quo ha impugnato sia l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sia l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973; c) lo stesso giudice rimettente non ha esercitato i poteri riconosciutigli dall'art. 421 cod. proc. civ. per acquisire ex officio l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata informativa del deposito inviata alla s.c. a r.l. debitrice. Da tali osservazioni l'INPS fa derivare l'inammissibilità della questione perché, rispettivamente: a) il difetto di notificazione dell'ordinanza di rimessione alla parte rimasta contumace nel giudizio principale (la s.p.a. Equitalia Polis) comporta la mancanza di un essenziale adempimento della speciale procedura prevista dal quarto comma dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 (secondo cui il giudice deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa»), con lesione del diritto di tale parte di costituirsi tempestivamente e di esercitare il proprio diritto di difesa nel giudizio di legittimità costituzionale (art. 25 della medesima legge n. 87 del 1953), come affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (da ultimo, con la sentenza n. 13 del 2006); b) i due articoli impugnati regolano fattispecie diverse; c) la mancata acquisizione, da parte del giudice, mediante i suoi poteri istruttori, dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata informativa rende irrilevante la questione.

5.- All'esito della pubblica udienza, questa Corte, con ordinanza n. 47 del 2012, ha ordinato - richiamando come precedente l'ordinanza n. 81 del 1964 - la restituzione degli atti al rimettente affinché provvedesse alla notificazione dell'ordinanza di rimessione all'agente della riscossione s.p.a. Equitalia Polis, rimasta contumace nel giudizio principale. Il giudice a quo, effettuata la suddetta notifica all'agente della riscossione in data 13 aprile 2012, ritrasmetteva gli atti a questa Corte per la decisione.

6.- A seguito della restituzione degli atti, il giudice rimettente ha provveduto in data 13 aprile 2012 a notificare all'agente della riscossione s.p.a. Equitalia Polis (non costituita nel giudizio principale) o suoi successori l'ordinanza di rimessione.

7.- Ricevuti gli atti ritrasmessi dal giudice a quo, il Presidente della Corte ha fissato per la nuova discussione l'udienza pubblica del 23 ottobre 2012.

8.- In prossimità di tale udienza si è costituita in giudizio l'agente della riscossione s.p.a. Equitalia Nord - in qualità di cessionaria, con decorrenza dal 23 giugno 2011, del ramo d'azienda relativo alla riscossione dei tributi della Provincia di Padova, in forza di atto intervenuto tra detta società e la cedente s.p.a. Equitalia Polis - chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile e infondata», perché, a suo avviso, è possibile pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione della normativa denunciata. In particolare, la parte sostiene che l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per i casi di notificazione a destinatario relativamente irreperibile, rinvia non già esclusivamente alle modalità di notificazione previste dal comma 1, lettera e), dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 per i casi di irreperibilità assoluta del destinatario, ma all'intero art. 60, consentendo così di applicare, appunto nell'ipotesi di irreperibilità relativa, il comma 1 di tale articolo e, quindi, attraverso il testuale rinvio alla disciplina di cui agli «artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile», l'art. 140 cod. proc. civ. In base a tale interpretazione (accolta, secondo l'agente della riscossione, «dalla giurisprudenza costante» e dalla quale «si sente vincolata»), si eviterebbe che la notificazione dell'avviso di accertamento avvenga con modalità diverse da quelle della cartella di pagamento; tanto più che, nella specie, «l'avviso di deposito presso la casa comunale è stato oggetto di invio al destinatario della notifica mediante lettera raccomandata», con conseguente scissione del momento perfezionativo della notificazione per la notificante agente della riscossione e per il notificato, «alla luce di quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 3 del 2010».

Motivi della decisione

1.- Il giudice del lavoro del Tribunale di Padova dubita - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - della legittimità del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte: terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera b, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e 60, «comma 1» [rectius: «primo comma, alinea e lettera e»], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento si perfeziona nel giorno successivo a quello in cui l'avviso dell'avvenuto deposito di tale atto nella casa comunale è affisso nell'albo del Comune anche «nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile» e non solo, quindi, nei casi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario.

In particolare, le disposizioni impugnate stabiliscono, rispettivamente, che: 1) «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune» (terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973); 2) «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: [...] e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione» (primo comma, alinea e lettera e, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973).

Ad avviso del giudice rimettente, il censurato combinato disposto viola gli evocati parametri perché l'applicazione del suddetto procedimento notificatorio anche nell'ipotesi in cui la consegna della cartella di pagamento sia stata impedita dalla cosiddetta "irreperibilità relativa" del destinatario

(cioè dalla sua temporanea assenza dal domicilio fiscale e dalla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto): a) è irragionevole, in quanto rende applicabile una modalità di notificazione che presuppone la cosiddetta "irreperibilità assoluta" del destinatario (per essere ignoto il luogo in cui egli effettivamente abita, lavora od ha sede la sua azienda) ad una ipotesi in cui, invece, è noto il suo effettivo domicilio fiscale; b) crea una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'analogia ipotesi di notificazione di un atto di accertamento a soggetto solo "relativamente irreperibile", nella quale la notificazione va effettuata, invece, con le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., predisposte per consentire all'interessato l'effettiva conoscibilità dell'atto notificato; c) lede il diritto di difesa del destinatario, il quale non è posto nella condizione di avere conoscenza della cartella, senza che a ciò corrisponda un apprezzabile interesse del soggetto notificante.

2.- In via preliminare, l'Avvocatura generale dello Stato (per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri) e le parti costituite nel giudizio di legittimità costituzionale (l'INPS; la s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS; l'agente della riscossione s.p.a. Equitalia Nord) hanno eccepito l'inammissibilità della questione sotto vari profili.

2.1.- L'INPS eccepisce l'inammissibilità della questione assumendo che il difetto di notificazione dell'ordinanza di remissione alla parte rimasta contumace nel giudizio principale (la s.p.a. Equitalia Polis) impedisce di ritenere perfezionata la speciale procedura di cui al quarto comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (in forza del quale il giudice deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa») ed evidenzia la lesione del diritto della parte di costituirsi e di esercitare il proprio diritto di difesa nel giudizio di legittimità costituzionale (art. 25 della medesima legge n. 87 del 1953).

L'eccezione non è fondata per le ragioni già esposte nell'ordinanza n. 47 del 2012 alle quali si fa qui integrale richiamo.

2.2.- La difesa dello Stato eccepisce, poi, che la questione è inammissibile perché il rimettente è incorso in una aberratio ictus, avendo indicato, quale disposizione censurata, il «comma 1» dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, relativo alle forme di notificazione della cartella di pagamento e rispetto al quale non sono pertinenti le prospettate censure, e non il successivo «comma 4» [recte: «terzo comma»] dello stesso articolo, il quale precisa le denunciate modalità e il momento di perfezionamento della notificazione di pagamento nei casi previsti dall'art. 140 cod. proc. civ.

Anche tale eccezione non è fondata.

Dal complessivo tenore dell'ordinanza di remissione risulta chiaramente, infatti, che il giudice a quo ha inteso censurare l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui dispone che, «nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile», la notificazione della cartella di pagamento si perfeziona «nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune». Ne deriva che l'oggetto della sollevata questione è costituito esclusivamente dal terzo comma di detto art. 26, il quale ha appunto tale contenuto normativo, a nulla rilevando che nell'ordinanza di remissione sia erroneamente indicato, per un evidente lapsus calami, il «comma 1», anziché il solo «terzo comma», dell'articolo («terzo», beninteso, in relazione al testo applicabile alla fattispecie di causa razione temporis, corrispondente all'attuale «quarto» comma, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera b, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010).

2.3.- L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce, altresì, l'inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie, perché il rimettente non ha precisato la natura del credito posto in riscossione (in particolare, se di diritto pubblico o di diritto privato) e, quindi, non chiarisce

se sussista una posizione di parità tra le parti.

Neppure tale eccezione è fondata.

Innanzitutto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dello Stato, nell'ordinanza di rimessione è espressamente affermato sia che il giudizio principale ha ad oggetto la riscossione di crediti previdenziali dell'INPS, sia che l'opposizione è stata proposta dal debitore ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»), cioè davanti al giudice del lavoro avverso l'iscrizione a ruolo di crediti di enti previdenziali. Non sussiste, dunque, dubbio alcuno circa la natura previdenziale e non tributaria dei crediti menzionati nella cartella di pagamento oggetto di opposizione nel giudizio principale.

Oltre a ciò, va rilevato, in punto di diritto, che il denunciato combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applica alle notificazioni delle cartelle di pagamento riguardanti tutte le entrate riscosse mediante ruolo previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46 del 1999 e, quindi, anche le entrate non tributarie dello Stato e degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. In particolare, poiché gli artt. 19 e 20 del medesimo d.lgs. n. 46 del 1999 non ricomprendono i censurati articoli nell'elenco di quelli applicabili alle sole entrate tributarie, è irrilevante - ai fini della questione di legittimità costituzionale - se i crediti indicati nella cartella siano di natura previdenziale o tributaria, dovendo il giudice a quo far applicazione in ogni caso della denunciata normativa.

2.4.- L'INPS, la s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI) e l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri deducono l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, perché il mancato raggiungimento, nel giudizio principale (secondo quanto segnalato dallo stesso rimettente), della prova dell'avvenuto ricevimento, da parte del debitore, della lettera raccomandata spedita dall'agente della riscossione recante la notizia del deposito della cartella nella casa comunale avrebbe dovuto indurre, alternativamente: a) l'agente della riscossione (contumace nel giudizio a quo) a fornire tale prova, al fine di rendere inutile la questione medesima (eccezione sollevata dall'INPS e dalla predetta società per azioni); b) il giudice rimettente a prendere atto dell'inadempimento dell'onere probatorio gravante sull'ente previdenziale di dimostrare la tardività del ricorso e, quindi, a dichiarare «nulla la notifica della cartella» e tempestivo il ricorso, con conseguente irrilevanza della questione (eccezione sollevata dalla difesa dello Stato).

Neanche questa eccezione è fondata.

2.4.1.- Come puntualmente osserva il giudice rimettente, il denunciato combinato disposto non prevede, «nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile», alcun invio al debitore di una lettera raccomandata recante la notizia del deposito nella casa comunale della cartella di pagamento non potuta notificare per la sua irreperibilità "relativa" (dovuta, come visto, alla temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto). L'univoco e dettagliato contenuto delle impugnate disposizioni esclude, infatti, la possibilità di interpretarle nel senso che, nei casi di irreperibilità meramente "relativa" del destinatario della notificazione, si applichino le modalità notificatorie previste dal citato art. 140 cod. proc. civ., quali precisate dalla sentenza di questa Corte n. 3 del 2010. L'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - stabilendo in modo inequivoco che, nei casi suddetti, la notificazione della cartella si perfeziona il giorno successivo a quello in cui è stato affisso nell'albo comunale l'avviso di deposito della cartella nella casa comunale - è palesemente incompatibile con il disposto dell'art. 140 cod. proc. civ., secondo cui la notificazione si perfeziona soltanto con la ricezione della lettera raccomandata contenente la notizia del deposito della cartella nella casa comunale o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione di

detta lettera. Ne deriva l'impossibilità di una interpretazione adeguatrice che consenta di applicare integralmente alla fattispecie di causa il medesimo art. 140 cod. proc. civ. Va precisato che non risulta essersi formato un diritto vivente al riguardo, perché nella giurisprudenza di legittimità si rinviene una sola pronuncia sullo specifico tema, la quale sembra ammettere l'applicazione delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. nella notificazione della cartella di pagamento al contribuente "relativamente" irreperibile (ordinanza n. 14316 del 2011), limitandosi ad affermare, senza specifica motivazione e nell'ambito di un discorso meramente ipotetico, che in tal caso il deposito nella casa comunale della cartella costituisce un adempimento ulteriore («un quid pluris») rispetto a quelli previsti dall'art. 140 cod. proc. civ.

2.4.2.- Nella specie, ove la notificazione della cartella di pagamento si fosse perfezionata - in base all'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, come sopra interpretato - in data 14 agosto 2009 (cioè il giorno successivo a quello in cui è stato affisso nell'albo comunale l'avviso di deposito della cartella nella casa comunale), l'opposizione al ruolo dovrebbe considerarsi tardiva, perché proposta il 25 settembre 2009, cioè dopo la scadenza del termine decadenziale di 40 giorni decorrente dalla notificazione della cartella, previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 per le opposizioni avverso l'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali. Sussiste, perciò, la rilevanza della sollevata questione, perché le modalità di notificazione stabilite dall'art. 140 cod. proc. civ., delle quali il rimettente invoca l'applicazione quale conseguenza della richiesta pronuncia di illegittimità costituzionale, renderebbero tempestiva l'opposizione, altrimenti tardiva.

2.4.3.- Le parti costituite e l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri obiettano a tale conclusione che, con riguardo alla cartella di pagamento oggetto del giudizio principale, l'agente della riscossione ha comunque applicato, di fatto, il procedimento notificatorio previsto dall'art. 140 cod. proc. civ., in quanto ha inviato al debitore una lettera raccomandata contenente la notizia del deposito nella casa comunale, anche se a tale invio non era obbligato dal denunciato art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.

L'obiezione non può accogliersi.

In proposito, va preliminarmente osservato che la questione sarebbe irrilevante soltanto a condizione che, nel caso concreto, l'opposizione al ruolo previdenziale proposta dal debitore fosse tardiva anche ove si applicasse - per individuare il momento perfezionativo della notificazione della cartella e, quindi, il dies a quo del termine previsto per proporre l'azione - l'art. 140 cod. proc. civ. È evidente, infatti, che se, alla stregua di quest'ultimo articolo, l'azione del debitore fosse, invece, tempestiva, la questione sarebbe rilevante, perché il giudice a quo potrebbe esaminare il merito della controversia previdenziale solo per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, in base alle quali si sarebbe maturata, come visto, la decadenza dall'azione.

Nella fattispecie, l'applicabilità delle modalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. alla notificazione della cartella di pagamento renderebbe tempestiva l'opposizione e, pertanto, rilevante la questione. A tale conclusione si giunge attraverso due distinte argomentazioni, procedenti entrambe dalla circostanza, riferita dal rimettente, che nel giudizio principale non è stata raggiunta la prova della ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito della cartella nella casa comunale.

In primo luogo, occorre sottolineare che l'art. 140 cod. proc. civ. richiede non solo che al destinatario sia data notizia del deposito nella casa comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ma anche che l'avviso del deposito sia affisso, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario medesimo. Nel caso in esame, la notificazione sarebbe viziata, ai sensi del predetto articolo, perché l'affissione alla porta del destinatario non risulta essere stata effettuata e perché al vizio derivante da tale omissione non

sarebbe applicabile - proprio per il riferito difetto di prova della ricezione della lettera raccomandata - la sanatoria per raggiungimento dello scopo derivante, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla ricezione della lettera informativa del deposito nella casa comunale (ex plurimis, le pronunce della Corte di cassazione, n. 11713 del 2011 e n. 15856 del 2009, che consolidano l'orientamento in precedenza espresso, tra le tante, dalle sentenze n. 14817 e n. 5450 del 2005, nonché n. 8929 del 1998). L'invalidità della notificazione della cartella renderebbe tempestiva, così, l'opposizione al ruolo e rilevante la questione di legittimità costituzionale.

In secondo luogo, va osservato che, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., nel testo risultante a séguito della sentenza di questa Corte n. 3 del 2010, la notificazione si perfeziona, per il destinatario, il giorno del ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (nello stesso senso si è espressa anche la sentenza della Corte di cassazione n. 11713 del 2011, in dichiarata adesione alla citata pronuncia della Corte costituzionale). Dalla mancata prova della ricezione della lettera raccomandata discende che la notificazione della cartella - anche a voler considerare comunque valida tale notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. ed a voler computare il suo momento perfezionativo nel modo piú favorevole per l'ente previdenziale - può ritenersi perfezionata non prima del decimo giorno successivo alla spedizione della notizia del deposito (deposito avvenuto il 13 agosto 2009) e, pertanto, non prima del 23 agosto 2009, con conseguente tempestività dell'opposizione, proposta il successivo 25 settembre, prima della scadenza del termine di 40 giorni decorrente dalla notificazione della cartella stessa. Ne deriverebbe, anche per questo aspetto, la rilevanza della questione proposta dal rimettente, intesa a rendere applicabile l'art. 140 cod. proc. civ. alla notificazione della cartella di pagamento.

2.5.- L'agente della riscossione s.p.a. Equitalia Nord (successore della s.p.a. Equitalia Polis), infine, ha eccepito l'inammissibilità della questione perché il rimettente non ha tentato di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione della normativa denunciata. La parte sostiene che l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel rinviare, per la notificazione a destinatario relativamente irreperibile, all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiama tale articolo nel suo complesso e non esclusivamente alla lettera e) del primo comma. Ciò consentirebbe di applicare la disciplina di cui agli «artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile» (come recita l'alea del primo comma dell'art. 60), ivi compreso l'art. 140 cod. proc. civ., e, quindi, di pervenire in via interpretativa allo stesso risultato che deriverebbe dalla richiesta dichiarazione di illegittimità costituzionale.

L'eccezione non è fondata, perché la normativa denunciata non consente - come sottolineato dal rimettente - la prospettata interpretazione adeguatrice a Costituzione, secondo quanto risulta dall'esame delle disposizioni denunciate e dai diversi significati ad esse ascrivibili.

2.5.1.- Con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, l'alea e la lettera e) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 stabiliscono che «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: [...] e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione».

Tali disposizioni sono costantemente interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ormai assurta a diritto vivente (ex plurimis, Corte di cassazione, sentenze n. 14030 del 2011; n. 3426 del 2010; n. 15856 e n. 10177 del 2009; n. 28698 del 2008; n. 22677 e n. 20425 del 2007), nel senso che, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal (noto) suo domicilio fiscale (sia esso la casa di abitazione, l'ufficio od il luogo in cui esercita l'industria o il commercio) e

se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (in altri termini: se ricorrono i casi di irreperibilità cosiddetta "relativa", previsti dall'art. 140 cod. proc. civ.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 cod. proc. civ., richiamato dall'alinfa del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 («La notificazione [...] è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile»). Occorrono, dunque, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario "relativamente" irreperibile: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l'affissione dell'avviso di deposito (avviso avente il contenuto precisato dall'art. 48 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (sentenza n. 3 del 2010 di questa Corte).

Le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dalla lettera e) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono applicabili, invece, nella diversa ipotesi di cosiddetta "irreperibilità assoluta" del destinatario (quando, cioè, il domicilio fiscale risulti oggettivamente inidoneo, per effetto della mancanza, nel Comune in cui deve essere eseguita la notificazione, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente). In tal caso occorrono, per perfezionare la notificazione: a) il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l'affissione dell'avviso di deposito (avviso avente lo stesso contenuto di quello indicato negli artt. 140 cod. proc. civ. e 48 disp. att. cod. proc. civ.), in busta chiusa e sigillata, nell'albo del medesimo Comune; c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. L'irreperibilità "assoluta" del destinatario impedisce, ovviamente, di inviargli la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale. Secondo questo procedimento, dunque, la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario "assolutamente" irreperibile si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale.

2.5.2.- Con riguardo alla diversa ipotesi di notificazione delle cartelle di pagamento, il censurato terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che, «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile», la notificazione si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e «si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune».

Il suddetto terzo comma dell'art. 26 (corrispondente al quarto comma del testo attualmente vigente dello stesso articolo), nel menzionare l'affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito e nel fissare il momento perfezionativo della notificazione nel giorno successivo a quello di detta affissione, si riferisce evidentemente soltanto alle modalità notificatorie previste dalla sopra esaminata lettera e) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale letterale e specifico riferimento all'affissione nell'albo comunale impedisce, cioè, di ritenere, nel caso di destinatario relativamente irreperibile, che il richiamo alle modalità di notificazione stabilite dal citato art. 60 possa intendersi alla stregua di un richiamo alle modalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. Tra queste, infatti, è prevista non l'affissione all'albo comunale, ma solo l'affissione alla porta del destinatario ed il deposito nella casa comunale. Ne deriva l'impraticabilità dell'interpretazione prospettata dall'agente della riscossione, in quanto essa appare basata su una lettura palesemente contrastante sia con la lettera della legge che con l'intento del legislatore di ridurre le formalità della notificazione agli irreperibili delle cartelle di pagamento. Poiché, contrariamente a quanto affermato dalla s.p.a. Equitalia Nord, non risulta neppure che detta

interpretazione antiletterale costituisca diritto vivente, occorre scrutinare nel merito la questione, valutando la conformità a Costituzione delle denunciate disposizioni, interpretate - come di norma - secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

3.- Nel merito, il rimettente deduce, tra l'altro, che la disciplina della notificazione da effettuarsi a soggetto temporaneamente assente dalla sua casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio è ingiustificatamente diversa (nel caso in cui non sia possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone abilitate alla ricezione), a seconda che oggetto della notificazione sia un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento. Nel primo caso, infatti, si applicherebbero le modalità di notificazione previste dall'art. 140 cod. proc. civ.; nel secondo, invece, solo quelle previste dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che garantiscono al destinatario una minore conoscibilità dell'atto.

La questione è fondata.

3.1.- Come emerge dalla sopra ricordata ricostruzione del quadro normativo in cui si inseriscono le censurate disposizioni, nell'ipotesi di irreperibilità meramente "relativa" del destinatario (cioè «nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile», come recita il denunciato terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973), la cartella di pagamento va notificata applicando non l'art. 140 cod. proc. civ., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari "assolutamente" irreperibili (lettera e del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973). Pertanto, nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo, non sono necessarie, per la validità della notificazione della cartella, né l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Inoltre, in forza dell'ultimo comma (quinto comma, trasfuso nel più ampio attuale sesto comma) dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - secondo cui «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 -, le sopra ricordate modalità di notificazione previste dalla menzionata lettera e) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono applicabili non solo, come visto, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella di pagamento sia solo "relativamente" irreperibile («nei casi previsti dall'art. 140 cod. proc. civ.»), ma anche in quella in cui detto destinatario sia "assolutamente" (cioè oggettivamente e permanentemente) irreperibile.

3.2.- Da quanto precede risulta, dunque, che - come esattamente rilevato dal rimettente - nella medesima ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario (cioè nei casi previsti dall'art. 140 cod. proc. civ.), la notificazione si esegue con modalità diverse, a seconda che l'atto da notificare sia un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento: nel primo caso, si applicano le modalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ.; nel secondo caso, quelle previste dalla lettera e) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Tale peculiarità della normativa riguardante la notificazione a soggetto "relativamente" irreperibile comporta che, nella notificazione di un atto di accertamento, l'avvenuto deposito di tale atto nella casa comunale viene comunicato al destinatario sia con l'affissione di un avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, sia con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi, secondo modalità improntate al criterio dell'effettiva conoscibilità dell'atto. Viceversa, nella notificazione di una cartella di pagamento, l'avvenuto deposito di questa nella casa comunale non viene comunicato al destinatario, né con l'affissione alla porta, né con l'invio di una raccomandata informativa, ma - essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune - secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella. Tale disciplina, con

riferimento alla cartella di pagamento, non assicura, dunque, né l'«effettiva conoscenza da parte del contribuente», né, quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione «nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della [...] amministrazione» finanziaria; finalità queste fissate dal comma 1 dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

3.3.- Siffatta evidente diversità della disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto "relativamente" irreperibile) non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell'evocato art. 3 Cost. Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, è necessario pertanto, nel caso di irreperibilità "relativa" del destinatario, uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento. A questo risultato si perviene restringendo la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. In altri termini, la notificazione delle cartelle di pagamento con le modalità indicate dal primo comma, alinea e lettera e), dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve essere consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto dalla medesima lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento: la mancanza, nel Comune, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (irreperibilità "assoluta").

Ne consegue che, in accoglimento della sollevata questione di costituzionalità, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'impugnato terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui dispone che, «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», invece che: «Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600». Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità "relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 cod. proc. civ.), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale - come visto - «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 cod. proc. civ., cui anche rinvia l'alinea del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Resta assorbita la censura basata sulla violazione dell'art. 24 Cost.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica

11 Dicembre 2012

Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell'atto notificato *Publicato in G. U. 30.10.2012, n. 254*

Con il [D.M. 12.9.2012](#) del Ministero delle Finanze, il legislatore ha inteso aggiornare le somme che l'amministrazione finanziaria può recuperare nei confronti del destinatario dell'atto notificato.

Il decreto prende in considerazione anche nuove modalità di notificazione non previste nel precedente decreto (D.M. 08.01.2001) poiché introdotte successivamente, come ad esempio la possibilità di eseguire all'estero la notificazione degli atti notificati ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973 tramite invio di raccomandata A.R. e ai sensi dell'art. 142 c.p.c..

Va evidenziato a scanso di equivoci che tali spese sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, **mentre per l'adeguamento del rimborso spese di notifica che i comuni richiedono all'amministrazione finanziaria (euro 5,88) bisogna ancora attendere, dovendo continuare a far riferimento al D.M. 03.10.2006** adottato ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge 265/1999 (come richiamato nel testo del D.M.12.9.2012).

TFS: il Governo approva decreto

11 Dicembre 2012

Il Governo è intervenuto sulla questione della buonuscita dei dipendenti pubblici con un decreto legge che abroga l'art. 12 comma 10 della l. 122/10 ristabilendo le modalità di calcolo del TFS precedenti al 1° gennaio 2011.

Questa decisione giunge dopo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 ha sancito l'illegittimità della quota di finanziamento del TFR pari al 2,5% della retribuzione a carico dei pubblici dipendenti.

Come si ricorderà l'art. 12 comma 10 della l. 122/2010 aveva stabilito che i trattamenti di fine servizio fossero determinati in due quote:

- la prima relativa all'anzianità maturata al 31 dicembre 2010 secondo le modalità di calcolo previste per i singoli trattamenti (indennità di buonuscita - indennità premio di servizio);
- la seconda relativa all'anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 fino alla data di cessazione dal servizio, secondo le modalità di calcolo previste per il TFR.

Il passaggio al regime privatistico (TFR) a far data dal 1° gennaio 2011, lasciava ipotizzare una

diversa articolazione delle trattenute per l'accantonamento della buonuscita. Nel privato il prelievo è infatti del 6,91% sull'intera retribuzione utile e completamente a carico del datore di lavoro. Mentre nel pubblico impiego la norma contenuta nel Dpr n. 1032/73 prevede un versamento contributivo del 9,6% sull'80% delle retribuzione utile, di cui 7,10% a carico del datore di lavoro e 2,5% a carico del dipendente.

Le amministrazioni pubbliche, anche sulla scorta della circolare interpretativa Inpdap n. 17/2010, avevano considerato le modifiche normative della l. 122/2010 come relative al solo computo della buonuscita, senza che ciò incidesse sulla natura della prestazione o sul sistema di finanziamento, continuando così ad applicare la trattenuta del 2,5%.

La Corte costituzionale ha ribaltato tale interpretazione dichiarando illegittimo il prelievo a carico del dipendente e aperto le porte alle azioni legali da parte dei lavoratori.

Tuttavia - in considerazione del fatto che l'applicazione della sentenza avrebbe finito per gravare interamente sul bilancio dello Stato, non solo per quanto attiene alla sospensione delle trattenute ma, anche per la restituzione delle quote già effettuate - il Governo, con il decreto legge, dispone l'abrogazione dell'art. 12, comma 10 della legge n. 122/10 e ripristina le modalità di calcolo previste dalla normativa previgente (TFS).

L'INPS dovrà dunque procedere al ricalcolo dei trattamenti di fine servizio già liquidati in pro quota applicando l'art. 12, comma 10 della l.122/2010: per il periodo successivo al 1° gennaio 2011 il conteggio dovrà seguire le modalità precedenti.

La riliquidazione avverrà d'ufficio entro un anno dall'entrata in vigore del decreto; mentre, in ogni caso, le amministrazioni non potranno provvedere nei confronti del dipendente al recupero delle eventuali somme già erogate in eccesso.

Altro effetto del decreto è che i procedimenti in corso avviati dai lavoratori per ottenere la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5%, si estinguono di diritto, tranne nel caso in cui siano state emesse sentenze passate in giudicato.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 04-10-2012) 05-11-2012, n. 18921

11 Dicembre 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3609/2007 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

P.M., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 56/A, presso lo studio dell'avvocato PENNA CLAUDIO, rappresentati e difesi dall'avvocato MARZIALE GIUSEPPE, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

V.L., + ALTRI OMESSI ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 96/2006 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 23/01/2006 r.g.n. 44814/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2012 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

D.C., + ALTRI OMESSI quali dipendenti della Ferrovie dello Stato spa (oggi Rete Ferroviaria Italiana spa), negli anni '80 dello scorso secolo erano addetti alle Officine Grandi Riparazioni di (OMISSIS), ove, fino al marzo 1987, venivano effettuate operazioni di rimozione dell'amianto da vagoni ferroviari, mentre successivamente la Società aveva affidato tali operazioni all'esterno, restando in proposito alle Officine il compito di procedere, in un'area dedicata (Zona A ed, eccezionalmente, Zona B), unicamente a lavori di rimozione di eventuali residui di amianto, prima di effettuare le necessarie riparazioni e manutenzioni dei vagoni.

In tale contesto operativo, già nel maggio - giugno 1988, i lavoratori dell'Officina avevano ripetutamente chiesto, anche astenendosi temporaneamente dalle lavorazioni da effettuare a contatto con l'amianto, interventi aziendali di bonifica degli impianti, effettivamente poi realizzati dall'Ente tra il giugno e il novembre del medesimo anno; ritenendo, anche a seguito della conoscenza di un verbale di sopralluogo del 1 dicembre 1988 sugli impianti da parte del medico e dell'ufficiale sanitario delle Ferrovie, che l'ambiente lavorativo non presentasse ancora sufficiente sicurezza per

la salute degli addetti, le organizzazioni sindacali interne avevano in data 8 febbraio 1989 riproposto all'Ente Ferrovie dello Stato la richiesta di immediata sospensione del lavoro nei settori ritenuti pericolosi per procedere a più risolutivi interventi; al diniego da parte della parte datoriale, i lavoratori decisero di astenersi dal 14 febbraio 1989, a tempo indeterminato, dalle sole lavorazioni di bonifica dell'amianto, timbrando ogni giorno il cartellino all'entrata e quindi restando in attesa di eventuali richieste di lavori diversi.

Tale situazione si protrasse fino al 31 marzo 1989, data nella quale, anche a seguito di un provvedimento del Pretore di Firenze (intervenuto il 7 marzo 1989 su denuncia di alcuni dipendenti) di immediata chiusura dei capannoni di lavorazione dei rotabili esistenti presso lo stabilimento, con prescrizioni relative ad una serie di modifiche agli impianti e ai sistemi di lavorazione (capannoni poi riaperti su provvedimento del Pretore di Firenze del 21 giugno 1989 - dichiarato dalla Cassazione incompetente in ordine al procedimento penale avviato - e del Pretore di Torre del Greco del 24 giugno 1989), l'astensione cessò.

Poiché la parte datoriale non aveva erogato ai partecipanti all'astensione la retribuzione relativa al periodo 14.2 - 31.3.1989, gli odierni intimati, assumendo di avere, con l'astensione, reagito all'inadempimento della datrice di lavoro in relazione agli obblighi sulla stessa incombenti in materia di sicurezza, adirono il Pretore di Napoli per ottenerne la condanna al pagamento della retribuzione non corrisposta a titolo di risarcimento del danno, originato a loro carico da tale inadempimento.

Il Giudice adito accolse le domande.

Con sentenza del 5.12.2005 - 23.1.2006, il Tribunale di Napoli rigettò il gravame proposto dalla Ferrovie dello Stato spa; pur dando atto che in precedenti procedimenti penali il responsabile delle Officine era stato assolto dal Pretore di Torre del Greco per non aver commesso il fatto dalla imputazione di lesioni colpose ai danni di alcuni dipendenti (sentenza del 6 aprile 1998 n. 117) e prosciolto per amnistia in relazione all'imputazione di violazione delle norme di cui del D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21, e del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 354, (sentenza del 25 luglio 1990), il Tribunale, soprattutto sulla base dell'analisi di due perizie svolte nell'ambito di quest'ultimo procedimento e acquisite agli atti, rilevò una serie di difetti negli impianti e nell'organizzazione del lavoro afferente alle operazioni di bonifica dall'amianto, ritenuti pericolosi per la salute degli addetti a tali lavorazioni e che, pertanto, avevano giustificato il rifiuto della prestazione nei relativi ambienti lavorativi da parte dei lavoratori, che, in tal modo, avevano reagito all'inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi di cui alle leggi citate e più in generale a quelli nascenti dall'art. 2087 c.c..

Avverso l'anzidetta sentenza resa in grado d'appello, la Rete Ferroviaria Italiana spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.

Gli intimati D.C., + ALTRI OMESSI hanno resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, nonchè per violazione dell'art. 2087 c.c., deducendo che il contenuto dell'obbligazione di cui alla suddetta norma va valutato in relazione alle conoscenze e ai mezzi a disposizione al tempo cui si riferisce il fatto esaminato e che il rispetto di tale obbligo si misura alla stregua delle tecnologie e degli accorgimenti organizzativi e procedurali generalmente acquisiti e praticati in quel determinato momento storico; la sentenza impugnata avrebbe invece omesso di effettuare tale operazione di storicizzazione dei doveri imprenditoriali, non considerando in maniera adeguata che nel periodo oggetto di causa (anno 1989,

quando l'uso dell'amianto non era stato ancora vietato e non erano stati ancora stabiliti i valori limite di tollerabilità nel trattamento dello stesso) le precauzioni adottate dalla Società nella scelta dei macchinari e degli impianti installati nelle Officine e nella relativa organizzazione del lavoro erano in perfetta sintonia con la legislazione e con le conoscenze scientifiche del tempo, come del resto accertato nella sentenza del Pretore di Torre del Greco del 6 aprile 1998, che aveva testualmente affermato che l'imputato (responsabile dell'Officina) "ha adottato, dal 1982 al 1993, tutte quelle misure antinfortunistiche che l'evoluzione tecnologica ha, nel corso degli anni, consentito di applicare": il Tribunale, pur citando tale sentenza, non aveva poi tenuto alcun conto delle relative motivazioni, fondando sostanzialmente le proprie valutazioni su rilievi ampiamente estrapolati dalle due perizie svolte nel 1989 su incarico del Pretore di Torre del Greco nell'altro procedimento penale concluso nel 1990, sostanzialmente peraltro ignorando altri preziosi ed importanti elementi emergenti da tali perizie, esprimendo una valutazione positiva in ordine al comportamento delle Ferrovie sul piano considerato (quali i risultati dei campionamenti effettuati; la limitata esposizione alle fibre di amianto per ciascun lavoratore; il fatto che nessuno dei trentasette lavoratori esaminati era risultato affetto da asbestosi; che 17 su 33 lavoratori esposti al rischio presentavano fibre di amianto nell'espettorato, tracce che peraltro avevano presentato anche tre su quattro lavoratori mai addetti ai reparti a rischio); in definitiva, quindi, la valutazione di responsabilità della parte datoriale risultava fondata su semplici presunzioni, non avendo i lavoratori fornito in giudizio elementi sufficienti a provarla.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, nonché violazione dell'art. 1460 c.c., deducendo che il Tribunale aveva ritenuto legittima l'eccezione di inadempimento formulata dai lavoratori omettendo di accertare se effettivamente ciascuno di essi fosse stato adibito alle lavorazioni ritenute pericolose.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, per avere il Tribunale escluso che in realtà gli odierni intimati avevano posto in essere un'azione di sciopero, operando una ricostruzione solo parziale del loro comportamento nel periodo considerato; secondo la prassi aziendale, infatti, la presenza in azienda veniva certificata non solo dalla timbratura del cartellino all'ingresso, ma anche dalla attestazione di successiva presenza nel reparto di appartenenza; poichè i lavoratori non si erano mai presentati in quei giorni nel reparto di appartenenza per porsi eventualmente a disposizione per l'espletamento di lavori diversi da quelli in cui era implicato l'amianto, la loro astensione collettiva avrebbe dovuto essere qualificata come sciopero e non come reazione al preteso inadempimento della società.

2. In ordine al primo motivo, osserva il Collegio che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 2491/2008; 644/2005, ambedue in materia di cautele contro il rischio da amianto, anche in anni tra i '60 e gli '80 del secolo scorso), la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico; inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute del prestatore di lavoro, rendendosi così inadempiente ad un obbligo contrattuale, questi, oltre al risarcimento dei danni, ha in linea di principio il diritto di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute (cfr. Cass., n. 11664/2006).

La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi nella valutazione delle risultanze

istruttorie relative ai fatti rappresentati in giudizio a sostegno delle domande e delle eccezioni delle parti; infatti, facendo corretta applicazione della regola per cui compete al giudice di merito la valutazione delle risultanze istruttorie, attingendo a quelle che ritiene più attendibili e idonee a sostenere il proprio convincimento e fornendo al riguardo una motivazione che dia conto della formazione di esso sulla base dell'esame complessivo di tutte le prove (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 898/1999), il Tribunale (che in questa attività valutativa di merito è censurabile in sede di legittimità unicamente per errori evidenti e vizi logici cadenti su di uno snodo decisivo di essa) ha anzitutto tenuto adeguato conto delle considerazioni svolte dal Pretore di Torre del Greco nella sentenza di assoluzione del 1998, valutando come scarsamente rilevanti, nel presente procedimento, gli accertamenti operati in quella sede e posti alla base delle valutazioni del giudice penale, in ragione del fatto che essi erano consistiti in sopralluoghi e analisi della organizzazione aziendale di gran lunga posteriori all'anno 1989, nonché nella elencazione di macchinari acquistati nel tempo dalla Società per predisporre le tutele nel settore in esame, e tenendo poi conto delle perizie ambientale e medico legale svolte nel luglio 1989, in prossimità quindi dell'epoca dei fatti, nell'ambito dell'altro procedimento penale concluso con una sentenza di non doversi procedere per amnistia, che avevano evidenziato gravi difetti soprattutto nella organizzazione del lavoro negli ambienti ove avveniva la bonifica dall'amianto.

Tali difetti attenevano, tra l'altro, all'imperfetto isolamento dei suddetti ambienti, con conseguente possibile dispersione di polveri e fibre di amianto nelle zone circostanti; al difettoso trattamento delle acque di lavaggio del sottocassa; al fatto che le superfici delle pareti della zona deputata alla bonifica avevano una consistenza tale da rendere difficile una loro decontaminazione attraverso gli interventi di pulizia predisposti dalla società, anche nella zona in cui venivano effettuati operazioni di sostituzione dei filtri ed ove quindi potevano trovare sviluppo e dispersione fibre di amianto; alla inidoneità dell'impianto di immissione e di estrazione dell'aria in tale ambiente;

all'inidoneità del casco a evitare l'introduzione di fibre di amianto all'interno di esso.

Pertanto i giudici d'appello hanno valutato che tali perizie dimostravano che nell'Officina di Santa Maria La Bruna, nel periodo in questione, si era creato un rischio ambientale di esposizione ad inalazione di fibre di amianto per tutti i lavoratori dipendenti e tanto sia per la colpevole gestione della zona B, sia per le carenze di tutela nella zona A, coerentemente concludendo nel senso che la Società si era resa inadempiente agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., non per la mancata applicazione di nuove tecnologie, ma in ragione della violazione delle norme di comportamento da essa stessa dettate in materia di trattamento dell'amianto con la propria circolare del 1 aprile 1983, quando, a seguito dell'evolvere delle conoscenze mediche e dell'adozione da parte della Comunità delle direttive del 1980, del 1982 e del 1983, era ormai divenuto pienamente noto il rischio di tumore derivante dalla esposizione alle fibre di amianto.

In proposito, la ricorrente deduce peraltro che i giudici avrebbero trascurato alcuni elementi delle perizie che militerebbero nel senso della piena adozione da parte della società di misure idonee alla salvaguardia della salute dei lavoratori della officina; tale eccezione è però sostenuta dalla estrapolazione di alcune frasi o parti di frasi dalle perizie, delle quali non è pertanto possibile cogliere completamente il significato, anche alla luce di ciò che di diverso ampiamente riproduce il testo della sentenza impugnata, cosicché deve ritenersi che tali rilievi non siano stati evidentemente ritenuti sufficientemente significativi dal Tribunale nel contesto della integrale lettura delle relazioni peritali.

Deve quindi convenirsi che, esclusa la erroneità della interpretazione dell'art. 2087 cc, le censure formulate con il motivo all'esame non incidono sulla correttezza, sul piano dell'iter logico seguito e della corrispondenza delle argomentazioni alle risultanze istruttorie, delle conclusioni assunte con la sentenza impugnata, onde il motivo va rigettato.

3. La questione svolta con il secondo motivo non risulta trattata nella sentenza impugnata, nè la ricorrente specifica i termini e i modi con cui la stessa sarebbe stata devoluta al Giudice del gravame.

Configurandosi quindi come questione nuova, il secondo motivo deve ritenersi inammissibile.

4. In ordine al terzo motivo deve rilevarsi che il Tribunale ha ritenuto che il comportamento dei lavoratori, che avevano marcato il cartellino di presenza, ma si erano poi rifiutati di lavorare nelle zone a rischio, coincidenti con quelle contrassegnate dalle lett. A e B, esprimesse una giustificata reazione all'altrui inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., implicitamente valutando come irrilevante il fatto che, dopo la timbratura all'orologio marcatempo, i lavoratori medesimi si fossero trattiene nelle vicinanze, senza recarsi ai singoli reparti di produzione, ma neppure allontanandosi dall'officina.

Trattasi di valutazione che non appare irragionevole, tenuto conto dei motivi dell'iniziativa, indicati dal Tribunale nell'avvenuta conoscenza da parte dei lavoratori del contenuto del verbale di sopralluogo del medico delle F.S. che riportava notizie allarmanti con riguardo a detto luogo di lavoro e del fatto che alcuni dipendenti (evidentemente ritenuti diversi da quelli esposti allo specifico rischio) avevano regolarmente lavorato.

Anche il motivo all'esame non merita quindi accoglimento.

5. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese a favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; non è luogo a provvedere al riguardo per gli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese di lite, che liquida in Euro 4.040,00 (quattromilaquaranta), di cui Euro 4.000,00 (quattromila) per compenso, oltre accessori come per legge; nulla sulle spese quanto agli altri intimati.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2012

I verbali per violazioni del codice della strada saranno notificati ANCHE tramite la posta elettronica certificata

11 Dicembre 2012

Dal 1° gennaio 2013 i verbali per violazioni del codice della strada saranno notificati **anche** tramite la posta elettronica certificata, senza oneri di spedizione a carico del destinatario. È questo lo scenario che si prospetta con l'entrata in vigore del [decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 (suppl.

ord. n. 134) del 19 ottobre 2012.

Il decreto legge n. 179/2012, aggiungendo un nuovo art. 3-bis al codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005), prevede che, per facilitare la comunicazione fra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, ogni cittadino potrà indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.

L'indirizzo sarà inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e sarà reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Fra le pubbliche amministrazioni, secondo l'ambito di applicazione definito dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, rientrano anche gli enti locali. Il decreto legge n. 179/2012 dispone inoltre che dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi dovranno comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico.

Occorrerà attendere però l'emanazione di un decreto con il quale il ministro dell'Interno, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, dovrà definire le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del domicilio digitale da parte del cittadino e le modalità di consultazione dell'Anpr da parte dei gestori o esercenti di pubblici.

Ma il decreto legge n. 179/2012 interviene anche sul domicilio digitale delle persone giuridiche, estendendo alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane l'obbligo di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata già previsto per le imprese in forma societaria dall'art. 16 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008. Ed entro metà marzo, sulla base degli elenchi di indirizzi di pec costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, sarà istituito presso il ministero dello Sviluppo economico un Indice nazionale Ini-Pec, al quale le pubbliche amministrazioni potranno accedere.

Le novità in materia di posta elettronica certificata previste dal [decreto legge n. 179/2012](#) avranno effetti anche sulle procedure di notificazione delle multe stradali. Infatti, l'art. 201, comma 3, del codice della strada prevede che alla notificazione dei verbali di contestazione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. E l'art. 149-bis del codice di procedura civile (introdotto dal decreto legge n. 193 del 29 dicembre 2009, convertito dalla legge n. 24 del 22 febbraio 2010) dispone che, se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata.

[AUMENTO DEGLI STIPENDI PER TUTTI gli effetti della sentenza n. 223 già da novembre](#)

11 Dicembre 2012

La [Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 del 11-10-2012](#), ha bocciato la norma del D.L. 78/2011 relativa alla trattenuta sul 2,5% TFR.

Come per i lavoratori privati, tutti gli oneri devono essere a carico del datore di lavoro.

Mentre gli stipendi pubblici ed i rinnovi contrattuali sono bloccati da più di due anni, e il Governo ha da poco tentato anche di bloccare l'indennità di vacanza contrattuale, la Corte - dopo la cancellazione del contributo di solidarietà per la dirigenza - è intervenuta nuovamente a difesa del pubblico impiego.

Questa volta per OGNI lavoratore il risultato è duplice:

obbligo di restituzione degli arretrati + aumento in busta paga

Se si tiene presente che la sentenza è stata pubblicata nella G.U. dello scorso 17 ottobre, l'applicazione inizierà con gli stipendi del mese di novembre, considerato che quelli di ottobre sono già stati elaborati. C'è poi da considerare il riconoscimento degli arretrati (da gennaio 2011) tenuto conto che l'effetto dell'abrogazione ha valore retroattivo.

Indicativamente, ecco quanto vale la sentenza:

	arretrati 2011 (€ netti)	arretrati 2012 (€ netti)	aumento busta paga mensile (€ netti)
categoria B1	290	270	20
categoria C1	330	300	23
categoria D1	540	440	33
dirigenza	1.220	1.000	75

Naturalmente, gli effetti della sentenza riguarderanno anche le indennità di posizione, per il personale interessato (quadri direttivi e dirigenti).

INCOSTITUZIONALI I TAGLI AGLI STIPENDI dei dirigenti pubblici

11 Dicembre 2012

La Corte Costituzionale, con sentenza del [11-10-2012 n° 223](#), ha bocciato i tagli agli stipendi della dirigenza pubblica superiori ai 90.000 euro, stabiliti dal decreto legge 78/2010.

La Consulta si è pronunciata: i tagli agli stipendi superiori ai 90.000 euro dei soli dipendenti pubblici (dirigenti), stabiliti dal decreto legge n° 78 del 2010, sono incostituzionali.

Nella fattispecie è stata stabilita l'illegittimità dell'art.9, nella parte in cui prevede che a partire dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 *"i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti - anche di qualifica dirigenziale - previsti dai rispettivi ordinamenti, delle P.A., siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro"*.

La Corte Costituzionale ha ritenuto infatti che il tributo imposto determini un *"irragionevole effetto discriminatorio"* e che le disposizioni esaminate siano *"in evidente contrasto"* con gli articoli 3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge) e 53 (Tutti sono tenuti a

concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva) della Costituzione l'introduzione quindi di un prelievo speciale, sia pur transitorio ed eccezionale, ma limitato ai soli dipendenti pubblici è ingiustificato.

L'attività di Formazione dell'Associazione - anno 2013

11 Dicembre 2012

Il «**Progetto per la valorizzazione del Messo Comunale**» è una iniziativa dell'Associazione A.N.N.A. che ha come obiettivo principale quello di riqualificare la figura ed il ruolo del Messo Comunale e tutte le figure che svolgono l'attività di notificazione, attraverso la conoscenza dei principi fondamentali del Procedimento notificatorio.

L'Associazione attraverso tale iniziativa, che si svolge su tutto il territorio nazionale, intende dare il proprio contributo affinché l'applicazione delle norme che regolano il Procedimento notificatorio sia la più uniforme possibile .

L'informatizzazione della pubblica amministrazione è certamente una delle principali sfide che Stato, Regioni ed Enti locali si trovano ad affrontare in questo momento storico. L'impatto della tecnologia sull'amministrazione pubblica ed i servizi ai cittadini è di enorme portata, ma per risultare veramente efficace il processo di informatizzazione necessita di un gran numero di strumenti normativi, tecnici ed organizzativi. Gli effetti dello sviluppo e della diffusione dell'innovazione tecnologica sulla produzione documentaria sono oramai rilevanti (basti pensare a quelli derivanti dall'introduzione della firma elettronica e del servizio di posta elettronica certificata che hanno reso possibile la formazione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici a valenza giuridica e forza probatoria), il che rende necessari l'attivazione di sistemi di gestione elettronica e lo sviluppo di soluzioni di natura archivistica, organizzativa e tecnologica, capaci di garantire la conservazione nel tempo e la fruizione della memoria digitale.

Di fronte a tale situazione, A.N.N.A. si propone di fornire un contributo alla soluzione delle problematiche connesse alla produzione e conservazione dei documenti e degli archivi informatici; problematiche che, se non affrontate correttamente, rischiano di provocare la perdita irreversibile di gran parte del patrimonio archivistico che sarà prodotto in futuro dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese.

I Corsi, di carattere prevalentemente pratico, affrontano la materia delle notifiche attraverso l'analisi, lo sviluppo ed il coordinamento delle norme procedurali. Particolare attenzione viene prestata alla compilazione dei moduli operativi, anche in relazione alle conseguenze derivanti dall'evoluzione giurisprudenziale che spesso sopperisce a lacune legislative ovvero ne determina ulteriori dubbi e difficoltà sull'applicabilità delle norme.

I docenti sono operatori di settore che, con una collaudata metodologia didattica, assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati.

Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

PRIMO SEMESTRE 2013

Data	Luogo	Tipologia
Mercoledì 23 Gennaio	Montecchio Emilia (RE)	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
Giovedì 14 Marzo	Quarto d'Altino (VE)	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
Giovedì 21 Marzo	Udine	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
Martedì 26 Marzo	Fara Sabina (RI)	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
Giovedì 11 Aprile	Follonica (GR)	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
Martedì 23 Aprile	Chieti	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
Lunedì 6 Maggio	Como	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
Giovedì 16 Maggio	Montegrotto Terme (PD)	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
Venerdì 14 Giugno	San Marco Argentano (CS)	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori

SECONDO SEMESTRE 2013

Data	Luogo	Tipologia
Martedì 24 Settembre	Capo d'Orlando (ME)	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
Giovedì 19 Settembre	Legnago (VR)	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
Giovedì 3 Ottobre	Arluno (MI)	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
Giovedì 8 Ottobre	Zola Predosa (BO)	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
Mercoledì 16 Ottobre	Jesi (AN)	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori (House)
Giovedì 17 Ottobre	Ancona	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
Giovedì 14 Novembre	Mosciano Sant'Angelo (TE)	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
Venerdì 22 Novembre	Cesena (FC)	Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori